

STEFANO MARCHESE

**IN TEMA DI TASSAZIONE DELL'AVVIAMENTO
DERIVANTE DA CESSIONE DI AZIENDA
CONTRO COSTITUZIONE DI RENDITA VITALIZIA**

Estratto da: **Rivista di Diritto e Pratica Tributaria**

Volume LXI - (1990) - n. 3



PADOVA

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1990

In tema di tassazione dell'avviamento derivante da cessione di azienda contro costituzione di rendita vitalizia (*)

In caso di cessione di azienda contro costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente, nessuna plusvalenza può ritenersi realizzata in seguito alla detta operazione. L'eventuale imposizione della plusvalenza e della rendita vitalizia darebbe luogo a una doppia tassazione vietata dal d.p.r. n. 600 del 1973.

Comm. centr., sez. XXII, 15 febbraio 1990, n. 1206.

(Omissis) — Col suo ricorso l'ufficio adduceva la violazione, da parte del giudice di II grado, degli artt. 12, 13 e 54 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, nonché dell'art. 37 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636 (difetto di motivazione).

Secondo esso ufficio, l'avviamento, conseguenziale al valore dell'esercizio accumulatosi in diversi anni, si concretizza in reddito al momento dell'alienazione dell'attività ed è sottoposto a tassazione con procedura particolare (tassazione separata), mentre il vitalizio dichiarato dalla parte si concretizza in reddito assoggettabile di anno in anno a tassazione ordinaria.

Il ricorso incidentale dei contribuenti, dal canto suo, censura la decisione impugnata sul punto in cui non ha ravvisato il sussistere della decadenza all'accertamento perché notificato dopo che era scaduto il termine quinquennale previsto dall'art. 43, 1° comma, del d.p.r. n. 600/1973.

La parte privata ribadisce, su tale punto, che l'atto di cessione posto in essere tra le parti è quello che ha rilevanza, giacché il decreto successivo del medico provinciale (in data 2 gennaio 1985) adottato ex art. 3, della l. 2 aprile 1968, n. 475 sarebbe soltanto un atto ricognitivo e non già costitutivo della cessione.

Il ricorso incidentale di cui innanzi va esaminato con priorità dato che eccèpisce la decadenza dell'ufficio ad operare l'accertamento di cui si discute, questione questa che si pone come pregiudiziale rispetto all'altra questione sollevata dall'ufficio riguardante il merito dell'accertamento stesso.

La portata dell'art. 12, 3° comma, della l. 2 aprile 1968, n. 475 — là dove statuisce che «il trasferimento del diritto all'esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto del medico provinciale» — sembra al Collegio che, al di là del significato letterale della parola «riconoscimento», sostanzialmente ponga una *conditio iuris* al

cui avverarsi restano subordinati termini, si è in presenza di un atto tale, sospende l'efficacia della verifica, cioè fino al momento della specie, con l'emanazione in forma medico provinciale). E in armonia con l'art. 7 dell'atto di cessione dichiarato che al rilascio del decreto di cessione condizionano l'efficacia della stessa.

Stando così le cose, è di conseguenza dalla data dell'avvenuto riconoscimento stesso ogni incertezza che poteva promuovere la sua validità va poggiare, questo è ovvio, sulla data della suddetta data del decreto, all'art. 43 innanzi richiamato. Il decreto del 21 dicembre 1985 fu notificato ai contribuenti e fattispecie non si è potuta verificare.

Il ricorso incidentale va, in ogni caso, respinto, punto, della decisione impugnata.

Passando ora al ricorso dei contribuenti, si deve precisare che nella fattispecie, posta in essere la cessione di azienda, è stata costituita una rendita vitalizia a favore del cessionario.

Si tratta adesso di vedere se, in base alla normativa di cui all'art. 12, lett. a) del d.p.r. 29 settembre 1973, condito il ricorso dell'ufficio, del tutto.

Il primo di detti articoli, all'art. 12, lett. a) del d.p.r. 29 settembre 1973, condito il ricorso dell'ufficio, del tutto. «In caso di cessione o di liquidazione di azienda, le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, sono tassate a titolo d'imposta separata, secondo le modalità previste nell'art. 13» ed a sua volta, in sintonia con l'art. 13, condito il ricorso dell'ufficio, del tutto. prevede la tassazione separata per le plusvalenze realizzate in dipendenza della liquidazione dell'azienda, compreso il valore di avviamento.

Il concetto di plusvalenza è precisato nel 2° comma stabilisce che «la plusvalenza è la differenza tra il valore realizzato rispetto all'ultimo bilancio e il valore posto sul reddito al netto degli oneri».

Quindi, se l'imprenditore cede la propria azienda, cioè il complesso e non l'azienda, la differenza tra il valore complessivo dell'azienda come sopra valutata e la plusvalenza che deve essere tassata.

cui avverarsi restano subordinati gli effetti del trasferimento. In altri termini, si è in presenza di una condizione sospensiva che, in quanto tale, sospende l'efficacia dell'atto fino al momento in cui essa si verifica, cioè fino al momento in cui avviene il riconoscimento (nella specie, con l'emanazione in data 2 gennaio 1979 del decreto del medico provinciale). E in armonia con quanto ora detto si appalesa l'art. 7 dell'atto di cessione di cui è vertenza, nel quale è stato precisato che al rilascio del decreto di riconoscimento «le parti espressamente condizionano l'efficacia del presente contratto».

Stando così le cose, è di palmare evidenza che solo a decorrere dalla data dell'avvenuto riconoscimento — in cui viene fugata col riconoscimento stesso ogni incertezza sulla efficacia dell'atto — l'ufficio poteva promuovere la sua pretesa tributaria dato che essa doveva poggiare, questo è ovvio, su elementi ben definiti. E poiché, partendo dalla suddetta data del 2 gennaio 1979, il quinquennio di cui all'art. 43 innanzi richiamato non era ancora scaduto allorquando il 21 dicembre 1985 fu notificato l'accertamento, ne deriva che nella fattispecie non si è potuta verificare la decadenza invocata dalla parte.

Il ricorso incidentale va, pertanto, respinto con conferma, sul punto, della decisione impugnata.

Passando ora al ricorso dell'ufficio, giova preliminarmente puntualizzare che nella fattispecie, come già accennato in narrativa, si è posta in essere la cessione di una farmacia e come contropartita è stata costituita una rendita vitalizia a favore del cedente ed a carico del cessionario.

Si tratta adesso di vedere se a tale atto di cessione torni applicabile la normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 54 ed all'art. 12, lett. a) del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597, applicabilità, secondo il ricorso dell'ufficio, del tutto pacifica.

Il primo di detti articoli, all'ultimo comma, testualmente dispone: «In caso di cessione o di liquidazione dell'azienda le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12, lett. a) e dell'art. 13» ed a sua volta, in sintonia con tale norma, il secondo articolo prevede la tassazione separata per le «plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione dell'azienda, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'art. 54».

Il concetto di plusvalenza è poi dato dallo stesso art. 54 che al 2° comma stabilisce che «la plusvalenza è costituita dal maggior valore realizzato rispetto all'ultimo valore riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione».

Quindi, se l'imprenditore cede ad altri a titolo oneroso la propria azienda, cioè il complesso e non i singoli beni che compongono l'azienda, la differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore complessivo dell'azienda come sopra riconosciuto costituisce la plusvalenza che deve essere tassata.

redditi l'importo incassato a detto titolo nel corso del periodo d'imposta di riferimento con l'indicazione delle ritenute alla fonte operate dal cessionario ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Quest'ultima considerazione costituisce la riprova dell'esattezza della non assoggettabilità a tassazione separata dell'avviamento nei casi in cui, come quello di specie, il corrispettivo della cessione dell'azienda sia costituito soltanto dalla rendita vitalizia. Invero, è di tutta evidenza che, ove si volesse tassare il detto avviamento in forza di una asserita plusvalenza (plusvalenza, ripetersi, che nella fattispecie per quanto detto innanzi non può sussistere), si avrebbe — in relazione al pattuito corrispettivo (rendita vitalizia) — una duplice tassazione, cioè una prima volta la tassazione separata e successivamente una seconda tassazione in sede delle annuali dichiarazioni dei redditi, il che, come hanno rettamente puntualizzato i giudici di 2° grado, non è consentito dall'ordinamento (art. 67 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600).

In conclusione, l'accertamento dell'ufficio è stato illegittimamente adottato e pertanto deve essere annullato.

Merita conferma, perciò, la decisione impugnata che ha disposto in tale senso e che si appalesa in buona sostanza in sintonia con le argomentazioni innanzi esposte. Per altro, essa decisione non appare viziata da difetto di motivazione in quanto nella parte motiva della stessa i giudici di 2° grado hanno reso palese, anche in forma molto concisa, il ragionamento logico-giuridico seguito e che li ha indotti ad annullare l'accertamento. (*Omissis*).

(*) 1. — L'interessante decisione della Commissione centrale si occupa del problema della tassazione — ai fini delle imposte sul reddito — delle plusvalenze derivanti da cessione di azienda effettuata contro costituzione di una rendita vitalizia a favore del cedente (1).

Prima di esaminare le argomentazioni sostenute dalla Commissione per negare la tassabilità del plusvalore conseguito, appare opportuno fare una rapida rassegna delle norme applicabili al caso oggetto della decisione

(1) In giurisprudenza consta un unico precedente: Comm. centr., sez. III, 5 aprile 1967, n. 89615, in *Boll. trib.*, 1968, 164, con nota critica.

In dottrina cfr. Ghini, *Cessione di farmacia contro rendita vitalizia*, in *Fisco*, 1986, 4098 ss.

(d.p.r. 29 settembre 1973, n. 597), comparandole con le disposizioni oggi vigenti (d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917); ciò al duplice scopo di ricercare nel t.u. l'eventuale presenza di disposizioni aventi carattere interpretativo delle precedenti, nonché di verificare l'attualità delle osservazioni che faremo.

L'art. 54 del d.p.r. n. 597 dispone al 1° comma che concorrono a formare il reddito d'impresa le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli idonei a produrre ricavi; esso inoltre specifica che la tassazione avviene nel periodo d'imposta in cui si è verificato il realizzo. Il 2° comma dello stesso articolo pone il criterio di determinazione della plusvalenza, che è pari alla differenza fra il valore realizzato e il costo fiscalmente riconosciuto del bene. All'ultimo comma si legge infine che in caso di cessione di azienda, «le plusvalenze realizzate, compreso il valore di avviamento, non costituiscono reddito d'impresa e sono tassate a norma dell'art. 12 lett. a) e dell'art. 13»: il primo di questi articoli sottopone alla tassazione separata le plusvalenze patrimoniali percepite (*rectius*, le plusvalenze derivanti da corrispettivi percepiti) in dipendenza della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'art. 54; mentre l'art. 13, fra l'altro, fissa l'aliquota applicabile con riferimento al biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione del reddito.

Il vigente t.u. riproduce sostanzialmente, ai fini che qui interessano, l'abrogata normativa, modificando per altro alcune espressioni e rendendone così più agevole l'interpretazione. In particolare, la locuzione «valore realizzato» viene sostituita con quella di «corrispettivo conseguito» (art. 54), la tassazione separata è prevista per le «plusvalenze realizzate» anziché per quelle «percepite» (art. 16, lett. g)), e si chiarisce che la «percezione» rileva ai fini dell'imputazione del reddito al periodo d'imposta (art. 18).

Pertanto, la plusvalenza da cessione di azienda è tassabile se deriva da un atto oneroso che ne importi il realizzo per effetto della pattuizione di un corrispettivo superiore al costo fiscale della stessa. Il realizzo si ha nel momento della stipulazione dell'atto di cessione o, se diverso e successivo, in quello in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà dell'azienda; tale momento, in genere, coincide con quello in cui sorge, per il cedente, il diritto alla percezione del corrispettivo (2).

Realizzo e percezione, quindi, sono concetti ben diversi: il primo dà luogo alla qualificazione di un plusvalore come plusvalenza imponibile, determina cioè l'an e il quantum del reddito da sottoporre a tassazione (separata), e ad esso occorre fare riferimento per individuare l'aliquota applicabile. La percezione, invece, funge da criterio di collocazione temporale del reddito nei diversi periodi d'imposta, rendendo attuale il dovere di dichiarazione e il potere per l'Amministrazione finanziaria di esigere il tributo (3).

(2) Cfr. il combinato disposto degli artt. 54, 75 c. 2, e 18 del t.u.; ma ciò poteva già desumersi dagli artt. 53, 54, 74 e 13 del d.p.r. n. 597.

(3) Facendo riferimento a quella dottrina che distingue, nell'ambito della fattispecie tributaria, fra «presupposto» e «fatto generatore» (cfr. Granelli, *L'imposizione dei plusvalori immobiliari*, Padova, 1981, 194 ss., per il quale «mentre il presupposto

Non si può dunque condurre che confondendo il realizzo con la percezione, come se fossero equivalenti.

2. — Neppure è accoglibile l'idea di escludere la tassabilità del realizzo o percezione per il fatto che il realizzo (rendita vitalizia determinata temporale), riesce impossibile procedere alla determinazione dell'indeterminatezza della durata complessiva da cui detrarre il realizzo.

Il corrispettivo, certo, non significa che non si possa determinare la vitalizia (4).

dell'imposta esprime, nel complesso, la capacità contributiva, il che significa che le condizioni e modalità, alla luce delle quali si determina il realizzo, dando luogo all'attuazione del plusvalore, sono quelle che generano il tributo. *Contra*: Galassi, *Gli studi tributari diretti*, Padova, 1983, 84, la percezione, e tutto quello che precede, sia un *præsumptum* rispetto al presupposto.

(4) I criteri utilizzabili sono almeno due. Il primo — analitico — si riferisce al «premio unico puro» che corrisponde alla vitalizia, ottenuto scontando la somma delle probabilità di sopravvivenza del soggetto, secondo le tabelle di (probabilità di) sopravvivenza, della ricerca e della previdenza. Remonti, *Matematica applicata*, II, 1978, 198, la tabella applicabile può essere fatta con riferimento al mercato da società di assicurazione.

Il secondo — sintetico — determina il realizzo del plusvalore, può vedere qual'è il premio unico di assicurazione per stipulare una rendita vitalizia, di un soggetto di quella età. Il premio è depurato di quella quota di spese generali, «il premio calcolato con criteri sintetici o analitici» (o sintetici) conseguito dall'alienazione del plusvalore.

Il terzo, infine, applica il criterio di determinazione del plusvalore, definito nella disciplina dell'imposta di cui si tratta, su cui cfr. da ultimo Uricchio, *Commentario all'imposta di registro*, Torino, 1981, 198, la percezione un valore non molto lontano dal realizzo, ma impositivo dei redditi.

Non si può dunque condividere la posizione della Commissione centrale che confondendo il realizzo con la percezione, equipara i due concetti come se fossero equivalenti.

2. — Neppure è accoglibile il primo argomento addotto nella decisione per escludere la tassabilità della plusvalenza. Si dice che non vi sarebbe realizzo o percezione per il fatto che «data al particolarità del corrispettivo pattuito (rendita vitalizia determinata nel *quantum* annuo ma non già nella durata temporale), riesce impossibile, nel campo dell'imposizione diretta, procedere alla determinazione della plusvalenza essendo indefinibile (stante l'indeterminatezza della durata del vitalizio) il *quantum* del corrispettivo complessivo da cui detrarre il valore dell'azienda per ottenere la plusvalenza».

Il corrispettivo, certo, non è espresso in una cifra fissa, ma ciò non significa che non si possa determinare il «valore» (normale) della rendita vitalizia (4).

dell'imposta esprime, nel complesso degli elementi che lo costituiscono, una manifestazione di capacità contributiva, il fatto generatore, ove assuma autonomo rilievo, verifica le condizioni e modalità, alla cui stregua quella capacità viene in concreto rilevata, dando luogo all'attuazione del prelievo tributario», potremmo dire che il realizzo della plusvalenza integra il presupposto, mentre la percezione costituisce il fatto generatore del tributo. *Contra*: Galeotti Flori., *Il possesso del reddito nell'ordinamento dei tributi diretti*, Padova, 1983, 84, il quale ritiene che il presupposto coincida con la percezione, e tutto quello che precede il pagamento, compresa l'origine del reddito, sia un *prius* rispetto al presupposto.

(4) I criteri utilizzabili sono almeno tre.

Il primo — analitico — si rifà al concetto, proprio della matematica attuariale, del «premio unico puro» che corrisponde a quel valore attuale, equivalente alla rendita vitalizia, ottenuto scontando la stessa ad un certo tasso e in funzione delle cc. dd. tabelle di (probabilità di) sopravvivenza (sul punto cfr. ad es. Fré, *Matematica del credito, della ricerca e della previdenza*, II, Torino, 1981, 266 ss.; Rovetta, Montani, Remonti, *Matematica applicata*, II, Torino, 1983, 235 ss.). La scelta del tasso e della tabella applicabili può essere fatta con riferimento alle condizioni mediate praticate sul mercato da società di assicurazione.

Il secondo — sintetico — determina il valore della rendita per comparazione: si può vedere qual'è il premio unico di tariffa mediamente applicato dalle società di assicurazione per stipulare una rendita vitalizia di quel certo ammontare di rata a favore di un soggetto di quella età. Il premio di tariffa andrebbe poi reso «puro», cioè depurato di quella quota di spese generali e di utile che le imprese assicuratrici «caricano» sul premio calcolato con criterio matematico. Il premio unico puro, determinato analiticamente o sinteticamente (o in una media fra i due), è il valore del «corrispettivo» conseguito dall'alienazione dell'azienda.

Il terzo, infine, applica il criterio di determinazione del valore della rendita codificato nella disciplina dell'imposta di registro (art. 46 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, su cui cfr. da ultimo Uricchio, *Commento all'art. 46*, in D'Amati, *La nuova disciplina dell'imposta di registro*, Torino, 1989, 286 ss.), che in definitiva sottopone a tassazione un valore non molto lontano dal concetto di valore normale accolto nel sistema impositivo dei redditi.

3. - Ancora, il richiamo fatto dalla Commissione al divieto della doppia tassazione non ci pare pertinente al caso in esame (5).

Il soggetto che, per costituire la rendita, non fa un versamento di denaro ma cede, ai sensi dell'art. 1872 c.c., un bene mobile o immobile, può lucrare da tale cessione una plusvalenza che, ove ne ricorra il presupposto, sarà soggetta a tassazione. La valutazione del bene ceduto in misura superiore al suo costo, cioè, dà luogo al realizzo di una plusvalenza. La rata che il beneficiario della rendita incassa periodicamente può allora essere idealmente suddivisa in tre parti: il ritorno del capitale, pari al costo del bene ceduto, la plusvalenza realizzata dalla cessione del bene e, infine, il reddito derivante dalla rendita.

Da siffatta operazione emergono due distinti redditi che, dal punto di vista del diritto tributario, integrano due autonomi presupposti: il realizzo della plusvalenza e il reddito del vitalizio.

Ma, argomenta la Centrale, essendo il vitalizio tassato al lordo, il fatto di assoggettare ad imposizione anche la plusvalenza creerebbe una duplicazione del prelievo.

Intanto non dobbiamo confondere il fenomeno della doppia imposizione con l'irrazionale sistema di tassazione della rendita vitalizia vigente prima del t.u. del 1986 (6).

(5) Sul divieto della doppia imposizione interna cfr. in dottrina: Adonnino, *Doppia imposizione (dir. trib.)*, in *Enc. dir.*, XIII, Milano, 1964, 1015 ss.; Ardizzone, *Doppia imposizione nel procedimento tributario*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1969, II, 391 ss.; Id., *Il principio del «ne bis in idem» nell'imposizione diretta*, *ivi*, 1972, I, 116 ss. e 275 ss.; Id., *Doppia imposizione interna*, in *Digesto*, IV ed., sez. comm., V, Torino, 1990, 175 ss.; Del Giudice, *Principi generali in materia di doppia imposizione sui redditi*, in *Fisco*, 1990, 983 ss.; Id., *Il concetto di doppia imposizione interna*, *ivi*, 1990, 1148 ss.; Gentili, *La doppia imposizione: alcune considerazioni di diritto interno*, in *Il reddito d'impresa nel nuovo testo unico*, a cura di Uckmar, Magnani, Marongiu, Padova, 1988, 293 ss.; Id., *Sul divieto di doppia imposizione*, *retro*, 1989, II, 913; Grassi, *Doppia imposizione: giuridica ed economica*, in *L'esattore*, 1979, 631; Lanteri, *L'atto di accertamento e il divieto della doppia imposizione*, *retro*, 1985, II, 3 ss.; Leo, Monacchi, Schiavo, *Le imposte sui redditi nel testo unico*, Milano, 1988, 974 ss.; Miraulo, *Imposizione doppia*, in *NN. Digesto it., App.*, III, Torino, 1982, 1284 ss.; Merlini, *Divieto di doppia imposizione*, in *L'esattore*, 1979, 447; Rosa, *Trattamento tributario dell'associazione in partecipazione*, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1980, I, 407; Tremonti, *Imposizione e definitività nel diritto tributario*, Milano, 1977, 133 in nota 284, 341 ss. e 493 ss.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte cfr. le sentenze 27 aprile 1984, n. 4921, *retro*, 1985, II, 3; 14 ottobre 1980, n. 5510, in *Mass. Foro it.*, 1980, 1071; 8 settembre 1980, n. 5166, *ivi*, 1980, 1005; 27 aprile 1967, n. 2537, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1969, II, 391 e in *Imp. dir. erar.*, 1967, 1287; per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza anteriore alla riforma cfr. Ardizzone, *Il principio*, *cit.*

(6) Molto brevemente può ricordarsi che la tassazione della rendita vitalizia onerosa, nel vigore dell'abrogato decreto del 1973 (art. 47 lett. e) e art. 48, 5° comma), dava luogo, di fatto, ad una imposizione sul capitale, poiché non teneva conto che la ricchezza novella che derivava al beneficiario era data non dall'ammontare lordo percepito, ma dalla differenza fra quest'ultimo e quanto pagato per costituire la rendita. Ma nessuna deduzione era consentita di quel costo, se non in misura del tutto irrisoria (si pensi al caso del premio assicurativo deducibile dal reddito complessivo fino all'importo massimo di L. 2.500.000 a norma dell'art. 10). Tant'è che l'on. Usellini, nella sua relazione alla Commissione del Trenta sul progetto di t.u.,

In secondo luogo, a ben vedere, indubbiamente sussisteva nel vigente in dipendenza dello stesso presupposto di tassazione del medesimo reddito, 67 del d.p.r. 29 settembre 1973, alla sovrapposizione della base imponibile, *de quo* opera solo quando vi siano duplicazioni dovute a parziale cessione, risulta inapplicabile al caso di specie.

Nell'attuale normativa la rata al 60% del suo ammontare che proviene al percettore della rendita pre forfettariamente, il ritorno a costituire a suo favore la rendita vitalizia (8).

Ecco che, nel caso in esame, in due parti: il ritorno del costo realizzato dalla cessione del bene (come nel caso di redditi diversi) l'incasso della rendita, la plusvalenza di una quota della plusvalenza. In tale ipotesi non è imponible.

Ovviamente, quando l'abbattimento del capitale e la sovrapposizione si è accennato sopra e che costituisce posizione economica.

Anche in tal caso, però, il divieto anche quello di cui all'art. 127 del tipo di problemi, poiché la doppia imposizione solo con norme *ad hoc* (9). L'unico di eccepire l'illegittimità costituzionale ponibile in misura superiore alla su-

4. - L'argomento centrale del caso in esame verte sul concetto

proposte la deducibilità integrale dal reddito dei successivi flussi di reddito sotto forma alternativa, la tassazione della rendita vitalizia costituirla.

(7) Cfr. Ardizzone, *Il principio*, *cit.*

(8) Cfr. art. 47, lett. h) e art. 48, 5° comma, se non elimina in tutti i casi quella imposta, almeno ne attenua gli effetti e rende il riferimento alla nozione del presupposto dell'imposizione delle imposte dirette, Milano, 1968, 218.

Per ulteriori riferimenti cfr. Rinaldi, *le. Milano*, 1989, 259 ss.

(9) Cfr. specialmente le opere di nota 5.

In secondo luogo, a ben vedere, questa duplicazione del prelievo — che indubbiamente sussisteva nel vigore del d.p.r. n. 597 — non si verificava né in dipendenza dello stesso presupposto, né per effetto di una doppia qualificazione del medesimo reddito, nei quali casi sarebbe stata vietata dall'art. 67 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. La duplicazione era invece dovuta alla sovrapposizione della base imponibile dei due redditi; tuttavia il divieto *de quo* opera solo quando vi sia identità di presupposto, ma non colpisce le duplicazioni dovute a parziale coincidenza dell'imponibile (7) e, pertanto, risulta inapplicabile al caso di specie.

Nell'attuale normativa la rata di vitalizio è invece tassata limitatamente al 60% del suo ammontare che corrisponde, forfettariamente, al reddito che proviene al percettore della rendita. Il restante 40% rappresenta, sempre forfettariamente, il ritorno al beneficiario del capitale erogato per costituire a suo favore la rendita vitalizia e, pertanto, correttamente è escluso da imposizione (8).

Ecco che, nel caso in esame, quel 40% si può ulteriormente scindere in due parti: il ritorno del costo del bene e la percezione della plusvalenza realizzata dalla cessione del bene stesso. Se la plusvalenza è tassata con criterio di cassa (come nel caso di cessione di azienda o delle plusvalenze costituenti redditi diversi) l'incasso della rata di rendita importa anche la percezione di una quota della plusvalenza, che deve essere assoggettata a tassazione. In tale ipotesi non si verifica nessuna sovrapposizione di imponibile.

Ovviamente, quando l'abbattimento forfettario della rendita si rivela, nel singolo caso, insufficiente, si possono verificare le distorsioni di tassazione del capitale e la sovrapposizione del prelievo sulla medesima ricchezza cui si è accennato sopra e che costituiscono aspetti particolari della doppia imposizione economica.

Anche in tal caso, però, il divieto contenuto nell'art. 67 citato (e oggi anche quello di cui all'art. 127 del t.u.) è del tutto inidoneo a risolvere tale tipo di problemi, poiché la doppia imposizione economica può essere evitata solo con norme *ad hoc* (9). L'unica difesa del contribuente è semmai quella di eccepire l'illegittimità costituzionale della disposizione che quantifica l'imponibile in misura superiore alla sua capacità contributiva.

4. — L'argomento centrale della decisione che riteniamo sia risolutivo nel caso in esame verte sul concetto di percezione del corrispettivo che co-

propose la deducibilità integrale dal reddito complessivo delle somme pagate per ottenere successivi flussi di reddito sottoposti a tassazione all'atto dell'erogazione o, in alternativa, la tassazione della rendita per la parte eccedente il capitale impiegato per costituirlo.

(7) Cfr. Ardizzone, *Il principio*, cit., 146.

(8) Cfr. art. 47, lett. h) e art. 48, u.c. — La soluzione scelta nel t.u. del 1986, se non elimina in tutti i casi quella imposizione economicamente distorta del vitalizio, almeno ne attenua gli effetti e rende il regime impositivo della rendita più conforme alla nozione del presupposto dell'imposta (cfr. sul punto già A. Berliri, *Il testo unico delle imposte dirette*, Milano, 1968, 218 ss.).

Per ulteriori riferimenti cfr. Rinaldi, *Contributo allo studio dei redditi di capitale*, Milano, 1989, 259 ss.

(9) Cfr. specialmente le opere di Ardizzone, Del Giudice e Grassi, citate alla nota 5.

stituisce, come sopra indicato, il fatto generatore del tributo sulla plusvalenza.

Ben ha fatto la Centrale a rigettare il ricorso dell'Ufficio che pretendeva di tassare l'avviamento nel periodo d'imposta in cui si verificò la cessione dell'azienda: nessun corrispettivo fu, in quella sede, percepito dal cedente, che divenne solamente titolare di un diritto di credito al pagamento del vitalizio.

Ma ciò non significa che la plusvalenza realizzata dal cedente debba comunque sottrarsi all'imposizione: essa sarà tassabile, per quote, man mano che verrà percepita attraverso l'incasso delle singole rate di rendita (10) (11).

dott. STEFANO MARCHESE

(10) In concreto si potrà determinare la plusvalenza realizzata raffrontando il valore della rendita, determinato con uno dei criteri indicati a nota 4, con il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda. La quota di plusvalenza compresa nella singola rata potrà poi calcolarsi con criterio proporzionale, considerando cioè reddito soggetto a tassazione separata una percentuale della rata incassata al rapporto fra ammontare globale della plusvalenza e il valore del vitalizio. Ciò, s'intende, sino a che non si raggiunga, sommando le quote di plusvalenza comprese nelle singole rate, l'importo totale della plusvalenza stessa. Di tale computo non dovrà tenersi conto nella determinazione dell'imponibile del vitalizio, che costituirà reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il 60% dell'ammontare percepito (e per l'intero nel vigore del d.p.r. n. 597).

(11) Per quanto sopra esposto, non ci appaiono convincenti le osservazioni del Ghini, *op. loc. cit.*, che propone — per sostenere l'intassabilità della plusvalenza — gli stessi argomenti della decisione annotata: la presunta impossibilità di determinare il valore della rendita e quindi della plusvalenza lo induce a ritenere che con la cessione dell'azienda «non si realizza nulla» e che «non è pensabile l'insorgenza dell'imponibilità ad ogni pagamento da parte del cessionario»; e a comprova invoca un non meglio specificato principio di alternatività fra tassazione della rendita e imposizione della plusvalenza.

Per la critica alle sintetiche quanto apodittiche affermazioni di Comm. centr. 5 aprile 1967, *cit.*, vedasi la nota pubblicata in *Boll. trib., loc. cit.*